

## REGOLAMENTO (CE) N. 2493/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 1734/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che i negoziati condotti con l'Argentina ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia hanno portato a una serie di riduzioni tariffarie che sono state oggetto della decisione 96/611/CE del Consiglio<sup>(3)</sup>; che è sembrato opportuno incorporare queste riduzioni nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione «nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 1734/96 viene modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

1) nella seconda parte l'aliquota convenzionale del codice NC 1508 10 10 viene modificata in «3,3» nella colonna 4 a e in «2,5» nella colonna 4 b;

2) nella terza parte, sezione I, allegato 2, i codici NC 0805 30 20, 0805 30 30, da 0808 10 51 a 0808 10 79, 0808 20 31, 0808 20 37 e 0808 20 47 vengono modificati conformemente a quelli che figurano nell'allegato I del presente regolamento;

3) nella terza parte:

— nella sezione I, allegato 2, colonna 4, per i codici NC 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51 e 2009 60 90 dopo l'aliquota convenzionale viene aggiunto un rinvio il cui testo a piè di pagina<sup>(1)</sup> legge:

«<sup>(1)</sup> Contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7»;

— nella sezione III, allegato 7, viene inserito il contingente tariffario n. 90 a che figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 271 del 24. 10. 1996, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.